



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Francesco Federici - Presidente -

Roberto Succio - Consigliere relatore - R.G.N. 23251/2020

Maria Giulia Putaturo - Consigliere - Cron.
Donati Viscido di Nocera

Gianluca Grasso - Consigliere - AC - 10/02/2026

Salvatore Leuzzi - Consigliere -

Oggetto: cartella -
mancata presentazione dich.
- compensazione e sanzioni

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 23251/2020 proposto da

[REDACTED]
[REDACTED] s.n.c. in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dagli avv.ti [REDACTED] [REDACTED]

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore *pro tempore* rappresentata e difesa come per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato

- *resistente* -

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 118/04/2020, depositata il 18/02/2020 e non notificata



udita la relazione della causa svolta nell'adunanza
camerale del 10/02/2026 dal Consigliere Roberto Succio

Fatti di causa

La società ricorrente impugnava la cartella di pagamento notificatale a seguito di iscrizione a ruolo conseguente al controllo effettuato sulla dichiarazione per il periodo d'imposta 2012; con essa era contestata la spettanza del credito iva del periodo d'imposta precedente il conseguente minor versamento a saldo.

Effettivamente, per errore materiale il modello unico 2012 era stato inviato all'Ufficio finanziario privo del quadro IVA.

Successivamente, allegata all'istanza di annullamento in autotutela la società aveva presentato tutta la documentazione necessaria ad attestare l'effettiva esistenza del credito iva (registri iva, ricevute di versamento, ecc.).

A fronte di ciò l'Ufficio emetteva un provvedimento di sgravio parziale quanto all'iva, riconoscendo quindi la sussistenza del credito a fini di tale tributo, ma non per le sanzioni in ordine alla quali restava ferma la cartella impugnata che le irrogava nella misura del 30%, oltre agli interessi.

La CTP di Pesaro rigettava il ricorso.

Appellava la società; con la pronuncia qui gravata dal ricorso per Cassazione il giudice di secondo grado ha confermato la statuizione del primo giudice.

Ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a due motivi di censura.

L'Agenzia delle Entrate ha unicamente depositato memoria di costituzione in vista della pubblica udienza.

Ragioni della decisione

Il primo motivo di doglianza lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 c. 4 del d. Lgs. n. 471 del 1997 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; secondo la società,



erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto che l'omessa presentazione della dichiarazione iva (difettando il quadro relativo a tale tributo nel modello inviato) rappresenti un caso di utilizzo del credito in violazione delle modalità previste dalla legge tale da essere sanzionabile.

Il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 16 d. Lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 3 d. Lgs. n. 427 del 1997 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di annullare la cartella impugnata, in quanto la sanzione irrogata – non contestualmente all'atto che richiedeva i maggiori tributi – doveva esser richiesta con un atto distinto e autonomo ex art. 16 del d. Lgs. n. 472 del 1997.

Rileva la Corte che la questione di diritto sottostante a entrambi i motivi riguarda – in sintesi - l'applicabilità o meno della sanzione in argomento nel caso di riconoscimento del credito e della relativa legittimità quanto al suo utilizzo.

Sul punto si rilevano due orientamenti interpretativi in seno alla Sezione Tributaria.

Un primo orientamento ritiene (Cass. n. 37146/2021 e Cass. 1319/2026) che i requisiti formali del diritto a detrazione disciplinano le modalità e il controllo dell'esercizio del diritto medesimo. L'esercizio della detrazione rappresenta quindi una facoltà, che richiede la contabilizzazione in liquidazione periodica e nella dichiarazione annuale, previa annotazione nei registri IVA della fattura relativa, e deve essere eseguito, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Poiché la violazione formale non punibile, ossia la violazione meramente formale, risponde a due concorrenti requisiti: non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento



del tributo (anche Cass. n. 2985/2012; conformi, Cass. n. 14402/2014; Cas. n. 27211/2014; Cass. n. 14767/2015), sebbene il credito d'imposta sia sussistente, l'omessa dichiarazione ha comportato – secondo l'orientamento in argomento - il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determinato il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale.

Di qui – secondo tal primo orientamento - la legittimità della sanzione ai sensi dell'art. 13 del d. Lgs. n. 471 del 1997.

D'altro canto, un diverso secondo orientamento (Cass. n. 27814/2022, in precedenza anche Cass. n. 25288/2019) ritiene che nel caso di riconoscimento del credito in argomento, vengono assorbite le questioni afferenti all'applicazione delle sanzioni, la cui debenza viene meno ove sia riconosciuto legittimo l'utilizzo del credito.

Di qui – secondo tal secondo orientamento – l'illegittimità della sanzione ridetta.

Pertanto, alla luce del contrasto interpretativo, risulta opportuna la trattazione della controversia in pubblica udienza: la stessa va quindi rinviata a nuovo ruolo

p.q.m.

rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026.

Il Presidente
Francesco Federici

